



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	PEDINI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	CLEMENTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO		Si
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA		Si
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa ELVIRA CAVALLI, nella sua qualità di VICE SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Premesso che

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
 - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2014 e ss.mm.ii., che al Capo IV disciplina la Tassa sui Rifiuti - TARI;

Considerato che

- l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico, con numerose disposizioni di carattere regionale e nazionale, sono stati assunti i provvedimenti necessari a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività;

Dato atto che

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che *“(…) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*;
- con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze

non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione, così come di seguito riassunte:

a) *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione rifiuti - Kd(ap) - con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell’adozione della delibera)* – Tabella 1b dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 l’ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera 158/2020);

- ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *“ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Valutato, a tal proposito, che *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (...) Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”* (Cfr. nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI del 31.05.2020);

Preso atto che già il vigente Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti - TARI, contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

Ritenuto di dover modificare e integrare il citato Regolamento al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

Dato atto che le riduzioni così come formulate rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai

sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013) in quanto:

a) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* (in corso al momento dell'adozione della delibera) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa (come previsto dall'art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020);

- le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

Atteso che con Determinazione del Responsabile del settore Contabilità e Finanze n. 640 del 08.06.2020 sono state modificate, per l'anno 2020, le scadenze dei versamenti della TARI come segue:

- 16 settembre prima rata;
- 16 ottobre seconda rata;
- 16 dicembre terza rata;

Ritenuto di dover procedere alla conferma della citata Determinazione n. 640/2020 e di tutte le scadenze ivi contenute, ai sensi della Risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno 2020 del Dipartimento delle Finanze;

Considerato, nell'occasione, di dover procedere

- all'adeguamento normativo del Regolamento comunale:
 - a) in relazione alla norma di cui all'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche, e pertanto di correggerne l'allegato A come segue:
 - al punto 11 sono abrogate le parole "*studi professionali*"
 - al punto 12 sono aggiunte le parole "*e studi professionali*"
 - b) in relazione agli artt. 10 e 11 del Regolamento, adeguandoli alla nuova disciplina dell'MTR e della Delibera ARERA 443/2019;
- all'inserimento stabilmente nel Regolamento *de quo* di riduzioni/agevolazioni che ogni anno sono confermate nella Delibera di approvazione delle tariffe (art. 25);

Ritenuto che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Visto l'allegato schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7) del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato schema di Regolamento, composto da n. 31 articoli, così come riportato nell'Allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l'allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della L. 160/2019 dal 1° gennaio 2020;
4. Di confermare quanto stabilito con Determinazione del Responsabile del settore Contabilità e Finanze n. 640 del 08.06.2020 unitamente a tutte le scadenze dei termini di versamento ivi indicate, per l'anno 2020;
5. Di dare atto che, per l'effetto di quanto disposto al punto precedente, per il solo anno 2020 le scadenze per i versamenti della TARI sono le seguenti:
 - a. 16 settembre prima rata;
 - b. 16 ottobre seconda rata;
 - c. 16 dicembre terza rata;
6. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. Di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" – "Atti amministrativi generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente;
8. Di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza;
9. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio finanziario;
10. Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla trasmissione dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla successiva pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

UDITA la discussione di seguito riportata, come da trascrizione della registrazione della seduta:

"SINDACO. Punto numero 5: "Approvazione regolamento comunale relativo alla tassa sui rifiuti – TARI". Il punto viene illustrato dall'Assessore Luca Faroni.

ASS. FARONI. Questo è un adeguamento che si è reso necessario per adeguarsi alla normativa che prevede ora che il piano tariffario dei Comuni viene inoltrato da Arera, che è un'autorità nazionale, che comunque quest'anno, per le problematiche legate inizialmente all'acquisizione dei dati, poi per tutta la questione COVID, ancora non ha inviato a tutti i Comuni e per tutta Italia il piano tariffario 2020, quindi il piano tariffario che si andrà ad approvare al punto successivo del Consiglio è di pari importo del piano tariffario del 2019, quindi le tariffe sono rimaste uguali, tranne alcuni sezioni che andremo poi a vedere.

Oltre a questo adeguamento relativo alla questione Arera ci sono anche delle agevolazioni che sono state previste per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria COVID – 19, in modo particolare per tutte quelle attività che hanno dovuto tenere chiuso durante il periodo di lockdown è stato previsto una riduzione della parte variabile della tariffa dei rifiuti, che ammonta al 20 o il 25% a seconda del Codice Ateco ai periodi di chiusura più o meno lunghi in cui hanno dovuto appunto tenere chiuso, e tutte queste riduzioni ammontano a un minore gettito per il Comune di circa 54 mila euro, e dovremmo poi riscontrare, in base a quanto ci verrà comunicato da Arera o da Marche Multiservizi quale sarà l'effettivo risparmio, e se ci sarà appunto di questa minore raccolta che c'è stata nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Oltre a questi punti è stata introdotta una ulteriore agevolazione all'articolo 25, dove per i soggetti che svolgono attività ai locali aperti al pubblico, al cui interno hanno installato apparecchi di videopoker, slot machine e videolottery, o altri apparecchi con vincite in denaro, procedono alla loro rimozione, e viene riconosciuta una riduzione della tariffa del 50% per i due anni successivi, appunto, in cui decidono di chiudere queste attività. È una cifra simbolica, però è di stimolo, molti altri Comuni l'hanno fatto solo per un anno, noi abbiamo deciso di farla per 2 anni, in quanto non abbiamo particolari entità ed attività che esercitano il nostro Comune, anche se ci sono, ed hanno delle metrature limitate, quindi ci si augura che qualcuno possa tenere conto di questo, visto che le problematiche legate alla ludopatia interessa un po' un numero considerevole di cittadini, anche se non se ne parla frequentemente.

I punti principali delle modifiche del regolamento TARI sono questi, gli altri li recepivo nei precedenti articoli, quindi, sostanzialmente, il regolamento è lo stesso del precedente, tranne queste novità che si è reso

necessario adeguare.

SINDACO. Grazie, Luca.

Apriamo la discussione, passo la parola a Marco Mercantini.

CONS. MERCANTINI. Una cosa: sempre nell'interrogazione che ha avuto Maurizio con la Ragioneria, se non sbaglio, quando adegueranno ci saranno le tariffe, dovremmo rivotare e rivederci per l'adeguamento? Se ho capito bene, perché questa non l'ho seguita.

ASS. FARONI. Quando verrà comunicata la percentuale di Arera le tariffe per il 2020 saranno queste, quindi arriverà il pagamento in tre rate, che sono già arrivate, 16/09 e 16/10, nel saldo del 16/12, coloro a cui spetta la riduzione, questa verrà appunto calcolata sull'ultima rata che andranno a pagare, quindi il saldo del 2020 sarà quello per tutti

E per quanto riguarda le tariffe, le stesse le andremo ad approvare al punto successivo, che è il piano tariffario identico a quello precedente, tranne queste esenzioni, quello che andremo ad approvare a fine anno saranno le tariffe del 2021, nelle quali verranno stabilite anche le date dei versamenti; prima venivano previste nel regolamento, nel regolamento sono previste le date per il 2020, dal 2021 verranno decise contestualmente quando verrà approvato il piano tariffario.

Il piano tariffario in questa fase di passaggio da Marche Multiservizi, che è la gestione precedente ad Arera, prevedeva la possibilità di un aumento massimo del 6% rispetto alle tariffe dell'anno precedente, ma, non avendo comunicato niente, le tariffe vengono prese come base di calcolo a quelle identiche all'anno precedente, quindi se e quando arriverà un conteggio, poi dopo vedremo come bisognerà approvarle e vedere come fare.

CONS. MERCANTINI Un'altra cosa, una precisazione: questa è la ragione per cui la tariffa è arrivata solo relativa a settembre? Perché ho visto in Comuni come Pesaro, faccio un esempio, è arrivata la possibilità solita di pagare tutte le tre mensilità insieme oppure la mensilità di settembre, qui, se non sbaglio, ed anche a Vallefoglia, perché mi sembra uguale, è arrivato solo settembre.

SINDACO. Noi forse l'altra volta non l'abbiamo detto, abbiamo spostato la scadenza di giugno a settembre, l'anno scorso le scadenze erano giugno, ottobre e dicembre, perché l'ultima deve per forza avere la cadenza di dicembre, quest'anno abbiamo deciso insieme alla Ragioneria di spostare la prima rata a settembre, perché, comunque, stavamo uscendo dal periodo COVID, ed avevamo tanti nostri cittadini che erano stati in cassa integrazione, con tutte le problematiche della cassa integrazione, che non avevano riscosso, ed anche le ditte, quindi cosa abbiamo detto? Spostiamo quella data con scadenza 16 settembre, mantenendo le altre due. Ora, con questa approvazione, fra le altre cose, in quella dell'ultima rata di dicembre verrà stornato l'importo famoso della chiusura, che non hanno prodotto rifiuti, però cosa è successo, perché abbiamo avuto questa problematica sia noi, che Vallefoglia? Che alle persone è arrivata la bolletta con scadenza 16 settembre, quando l'hanno pagata immediatamente è arrivata quella con la scadenza 16 ottobre, dove riportava la morosità, ossia il non pagamento della prima rata, ma questo è successo perché loro hanno fatto la bollettatura in sequenza, non potendo ancora registrare il pagamento della prima, però non ci sarà nessuna mora a carico di nessuno, a meno che qualcuno non ha pagato dopo il 16 settembre, chiaramente. Però lo spostamento della rata è stato fatto proprio per cercare di aiutare un minimo sia i cittadini, che le aziende.
Procediamo con la votazione."

Astenuti? Contrari? Favorevoli?

Consiglieri presenti: 10;

Astenuti: 1 (Mercantini Marco);

Voti favorevoli: 9;

Voti contrari: (0);

SINDACO. Votiamo anche per rendere l'atto immediatamente eseguibile.

Astenuti? Contrari? Favorevoli?

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 10;
Astenuti: (0);
Voti favorevoli: 10;
Voti contrari: (0);

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.